

DELIBERA N. 18/11/CRL
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
NEW LABOR OTTICA [REDACTED] / BT ITALIA [REDACTED]
IL CORECOM LAZIO

NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 11/3/2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1° gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta in data 24/09/2010, rubricata al n. LAZIO/D/724/2010 del Protocollo del Corecom Lazio, con cui la NEW LABOR OTTICA [REDACTED] ha chiesto l'intervento del Corecom per la definizione della controversia in essere con la società BT ITALIA [REDACTED];

VISTA la nota del 12/10/2010 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse, a produrre memorie e documentazione, nonché integrazioni e repliche alle produzioni avversarie;

VISTE le memorie e i documenti depositati dalle parti;

UDITE le parti all'udienza del 16 marzo 2011;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

1a) La NEW LABOR OTTICA [REDACTED] promuoveva, con istanza davanti al Corecom Lazio in data 23/12/2009, un procedimento di conciliazione nei confronti di BT ITALIA [REDACTED], lamentando:

- I) di aver sottoscritto un contratto con BT Italia dopo che gli era stato prospettato un notevole risparmio rispetto alle tariffe applicate da Telecom, suo precedente Gestore;
- II) di aver ricevuto, all'attivazione del contratto con BT Italia, una copia illeggibile dello stesso e due terminali con relative sim non richiesti al momento dell'attivazione del servizio;
- III) di aver restituito in data 23.07.09, dopo aver inoltrato reclamo, i cellulari al Gestore;
- IV) di aver corrisposto dal mese di giugno a quello di ottobre la somma complessiva di Euro 2670,48;
- V) di aver ricevuto nel mese di dicembre 2009, nonostante l'avvenuta riconsegna dei terminali, una fattura per un importo totale di Euro 2.281,75 con giustificativo "SERVIZI BT MOBILE" per Euro 1.826,22;
- VI) di non aver mai ricevuto nelle fatture l'indicazione del codice di migrazione;
- VII) di non aver mai ricevuto risposte ai numerosi reclami inviati;
- VIII) di aver ricevuto solo una risposta dal Gestore successivamente alla richiesta di migrazione per bloccare tale operazione;

L'utente richiedeva con la medesima istanza: la migrazione in Telecom Italia del numero [REDACTED]; l'annullamento delle fatture emesse da BT Italia; il risarcimento dei danni e del maggior danno subito e subendo.

All'udienza, fissata per il giorno 6.05.2010, BT ITALIA [REDACTED] non presenziava, con conseguente esito negativo del tentativo di conciliazione.

1b) Successivamente, la NEW LABOR OTTICA [REDACTED], con l'istanza introduttiva del presente contenzioso, ribadiva quanto già esposto nella richiesta di conciliazione aggiungendo che il Gestore aveva fatturato le penali in violazione di quanto previsto dalla L. 40/07.

La ricorrente chiedeva, pertanto, *“l’annullamento di tutte le fatture in sospeso, il risarcimento del maggior danno subito nonché il risarcimento ai sensi dell’ultimo dispositivo dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*.

In esito alla comunicazione di avvio del procedimento, e nel rispetto del termine all’uopo fissato, la ricorrente depositava documenti a sostegno delle proprie richieste.

Il gestore non depositava memorie difensive.

Nessuna delle parti utilizzava il termine ulteriore previsto per repliche e integrazioni documentali.

2. Motivi della decisione.

IN RITO

All’udienza del 16 marzo 2011 il Gestore eccepiva l’inammissibilità dell’istanza di definizione avanzata dalla ricorrente, essendo già pendente, al momento della sua proposizione, un’azione per gli stessi fatti davanti al Giudice di Pace di Roma iscritta al n. 57033/10 R.G. All’uopo produceva estratto dal sito internet dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma relativo alla controversia citata.

A riguardo occorre precisare che l’art. 14 co. 2 della Del. N. 173/07/CONS prevede che *“Il deferimento della soluzione della controversia all’Autorità non può essere promosso ove siano decorsi più di sei mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, ovvero qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l’Autorità giudiziaria”*.

All’esito dell’udienza medesima, il legale istruttore dava atto dell’eccezione di controparte e, accertata la perdurante volontà della Società ricorrente di non rinunciare agli atti del presente procedimento, rimetteva gli stessi al Collegio, riservando a detto organo ogni valutazione – ivi compresa quella pregiudiziale relativa alla procedibilità dell’istanza- necessaria all’adozione della decisione.

Dalle verifiche effettuate dall’Ufficio in merito all’eccezione avanzata dal Gestore, si è appurato che effettivamente tra le medesime parti pende attualmente una controversia con (prossima) udienza fissata per il 30.03.2011, iscritta al n. 57033 R.G. in data 11.06.2010.

Non v’è dubbio che l’istanza di definizione, depositata in data 24 settembre 2010, sia stata esperita successivamente al deferimento della controversia all’autorità giudiziaria e dunque in violazione dell’art. 14 co. 2 della Del. N. 173/07/CONS. Ciò posto, l’eccezione avanzata dal gestore è fondata e deve essere accolta in quanto l’istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dal citato articolo del Regolamento.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO per quanto precede, che la domanda proposta dalla NEW LABOR OTTICA [REDACTED] è inammissibile;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del Procedimento;

DELIBERA

L'archiviazione dell'istanza presentata da NEW LABOR OTTICA [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore in data 24 settembre 2010, ai sensi dell'art 20, comma 2 della Del. n. 173/07/CONS.

Le spese del procedimento restano a carico delle parti che le hanno sostenute, come previsto dal comma 3 del citato art.20.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom.

Roma 11 marzo 2011

Il Presidente

Francesco Soro

Fto

Il Dirigente Responsabile del Procedimento

Ines Dominici

Fto